

**Tribunale di Mantova**  
Ufficio Esecuzioni

Il G.E.,

- sciogliendo la riserva di cui al verbale del 26-5-2022 così provvede:
- rilevato che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 327/17, il professionista delegato avv. A. V., con ricorso ex art. 591 ter c.p.c. ha chiesto, in vista della predisposizione del progetto di distribuzione, che il G.E. alla stregua della precisazione del credito effettuata dal difensore del creditore procedente, stabilisca se i compensi pretesi per il procedimento a) concernente la nomina del curatore dell'eredità giacente dell'esecutato N. F. nonché b) per quello sommario instaurato ex art. 702 bis c.p.c. onde far accertare l'accettazione tacita dell'eredità di D. D. F. da parte dell'esecutato al fine di regolarizzare la continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art. 2650 c.c., siano da riconoscersi in privilegio ai sensi dell'art. 2770 c.c. e provveda alla loro liquidazione, non essendovi stata una statuizione giudiziale al riguardo;
- rilevato che il difensore del creditore procedente P. SPV s.r.l. ha depositato nei termini assegnati le integrazioni richieste alla nota di precisazione del credito e che, alla udienza di comparizione delle parti, ha insistito per il riconoscimento in via privilegiata ex art. 2770 c.c. dell'importo di € 3.355,87 per il procedimento di nomina di curatore dell'eredità giacente ( di cui € 185,87 per spese ed € 3.170,00 per onorario) e di € 8.671,12 per il procedimento sommario rubricato al n. 2288/20 R.G. (di cui € 641,12 per spese ed € 8.030,00 per onorario) oltre spese generali, IVA e C.P.A.;
- osservato che il disposto dell'art. 2770 c.c., laddove prevede l'ammissione in privilegio delle spese di giustizia fatte, per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili, "nell'interesse comune dei creditori", implica il compimento di una valutazione da parte del giudice circa l'utilità o meno della spesa per la massa dei creditori, da riferirsi all'attitudine, anche solo potenziale e non effettiva, dell'atto a riuscire vantaggioso alla massa dei creditori partecipanti all'esecuzione, individuale o collettiva (v. Cass. 10-2-2020 n. 3020);
- considerato che entrambi i procedimenti giudiziari in questione si sono resi necessari per dare utilmente corso alla procedura esecutiva sicché alle spese sostenute dal creditore procedente per la loro instaurazione deve attribuirsi natura privilegiata ex art. 2770 c.c.;
- considerato che entrambi i procedimenti in esame debbono ritenersi di valore indeterminabile, non potendosi condividere l'assunto secondo cui si dovrebbe avere riguardo al valore del credito azionato in via esecutiva;
- ritenuto di dover liquidare, alla stregua dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, quanto al procedimento di nomina di curatore di eredità giacente la somma di € 185,87 per spese e quella di € 1.112,50 per onorari (riducendo al minimo il compenso in considerazione della particolare semplicità della procedura non contenziosa) nonché quella di € 641,12 per spese e di € 3.365,25 per onorari quanto al procedimento instaurato ex art. 702 bis c.p.c. (riducendosi il compenso rispetto ai valori medi in considerazione della particolare semplicità della procedura in cui non si è avuta istruttoria né predisposizione di scritti conclusionali), importi che vanno tutti maggiorati delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- ritenuto che nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese;

p.t.m.

- visto l'art. 591 ter c.p.c. così provvede:

- dispone che il professionista delegato predisponga il progetto di distribuzione riconoscendo natura privilegiata ex art. 2770 c.c. al credito di P. SPV s.r.l. liquidato per i due procedimenti giudiziari nella misura sopra indicata, fermi restando gli altri importi richiesti per onorari e anticipazioni concernenti la procedura esecutiva.

Si comunichi anche al professionista delegato.

Mantova, 26 maggio 2022.

Il Giudice dell'Esecuzione dott. Mauro P. Bernardi